	<b>Città di Peschiera Borromeo</b>  (Città metropolitana di Milano)	<b>Numero</b>  15	<b>Data</b>  22/07/2020	<b>Cod. Ente</b>  11059
---	---	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------

## VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA TARIFFA TARI ANNO DI IMPOSTA 2020 E DELLE RELATIVE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica

L'anno 2020 addì 22 del mese di Luglio alle ore 19:45 in modalità videoconferenza, secondo quanto disposto dal D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito nella L. n. 27 del 24/04/2020, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati convocati per la seduta odierna tutti i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti i Sigg.:

Nominativo	Presenza	Nominativo	Presenza
DOTT.SSA CATERINA MOLINARI	SI	CARMEN DI MATTEO	SI
GIANCARLO CAPRIGLIA	SI	BALSAMO DARIO ALFREDO	SI
ANNA BARATELLA	SI	LUCA ZAMBON	SI
DANILO PEROTTI	SI	LORENZO CHIAPELLA	SI
MARCO D'ONOFRIO	NO	MASSIMO CHIODO	SI
GULTI PAMELA	SI	CARLA MARIA BRUSCHI	NO
GAMBERALE SILVIA	SI	LUIGI DI PALMA	NO
MASSIMO SIGNORINI	SI	DAVIDE TOSELLI	SI
ISABELLA ROSSO	SI		

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:

Nominativo	Presenza
RIGHINI MARCO	SI
VAILATI RAFFAELE	NO
PARISOTTO ANTONELLA	SI
ORNANO FRANCO	SI
COSTA FRANCA	SI

**PRESENTI: 14 ASSENTI: 3**

Assiste, sempre in videoconferenza, il Segretario DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

ISABELLA ROSSO assume la presidenza e constata che il Consiglio Comunale, ai sensi della predetta normativa, si riunisce in videoconferenza.

Il Presidente ISABELLA ROSSO riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

# **Città di Peschiera Borromeo**

Città metropolitana di Milano

*Proposta di Delibera Consiglio Comunale n. 25*

**SETTORE ENTRATE E TRIBUTI**

**SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA TARIFFA TARI ANNO DI IMPOSTA 2020 E DELLE RELATIVE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, ed ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate ( IMU, TASI, TARI) , disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**Vista** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI mantenendo in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

**Atteso** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**Considerato** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**Rilevato** che i costi per i servizi relativi alla gestione rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, determinati nel Piano Finanziario, sopra citato, devono essere coperti dal Comune mediante la tariffa di cui all'oggetto;

**Visto** il DPR n. 158/99 e la relativa circolare del 7 ottobre 1999 del Ministero dell'Ambiente, per la parte che afferma che: *"...il piano finanziario, in quanto funzionale all'adozione della delibera*

# ***Città di Peschiera Borromeo***

Città metropolitana di Milano

*relativa alla tariffa, dovrà essere adottato contestualmente all'adozione del bilancio preventivo del Comune e quindi nei termini di cui all'art. 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e comunque entro i termini eventualmente stabiliti da future disposizioni normative in materia di predisposizione dei bilanci comunali...";*

**Visto**, altresì, l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

**Considerato** che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

**Rilevato** che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex lege, ossia senza specifiche motivazioni;

**Considerato** come la tariffa di riferimento rappresenti, ai sensi dell'articolo 2 del DPR n. 158/99, "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione da parte degli enti locali della tariffa" e che tali criteri e condizioni sono costituiti dall'entità dei costi complessivi del servizio in relazione al piano finanziario elaborato dal Comune, dalla suddivisione dei costi tra fissi e variabili, dall'ulteriore suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e dall'articolazione dei diversi parametri riferiti alle varie categorie d'utenza;

**Considerato** come la tariffa per la TARI ripartisca il calcolo del costo del servizio di gestione rifiuti: per le *utenze domestiche*: sulla composizione del nucleo familiare combinata con la metratura delle abitazioni/locali a disposizione; per le *utenze non domestiche*: su coefficienti di produttività dei rifiuti stabiliti dal metodo normalizzato;

**Tenuto conto** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**Ribadito** come la tariffa della TARI, calcolata sulla base dei costi dei servizi di igiene urbana, secondo i criteri del Regolamento comunale approvato con la deliberazione n. 44/2014, e successive modifiche ed integrazioni, e sulla base dei parametri indicati in apposite Proiezioni Tariffarie, risponda ai tre principi fondamentali che l'Amministrazione si è posta come obiettivo (sostenibilità ambientale - sostenibilità economica - equità contributiva);

**Preso atto** che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

# ***Città di Peschiera Borromeo***

Città metropolitana di Milano

**Vista** la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, **ARERA, n. 443/2019**, recante “DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”;

**Visto** in particolare, l’**Allegato A**, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

**Atteso** che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**Vista** la successiva delibera di **ARERA n. 444/2019**, recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”;

**Considerato** che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (**MTR**), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale , che si basa sui costi effettivi ed efficienti basati sull’anno a – 2 (quindi per il 2020 si basa sui costi effettivi 2018) e che tale metodo può essere applicato già per le tariffe TARI dell’anno 2020;

**Dato atto** che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza;

**Dato atto** che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta, che peraltro è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l’approvazione delle tariffe per l’anno 2020;

**Preso atto**, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

**Considerato** che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020;

**Visto l’art. 107 del D.L. n. 18/2020** (cd “decreto *Cura Italia*”), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

**Considerato**, in particolare, che l’**art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020** ha differito al 30 giugno il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013;

# **Città di Peschiera Borromeo**

Città metropolitana di Milano

**Dato atto** che, ai sensi dell'art 107 comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683 bis, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020 e che l'eventuale conguaglio, tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

**Preso atto** quindi che con D.L. n. 18 del 20/5/2020, all'art. 107, comma 5, in deroga ai commi 654 e 683 bis della L. 147/2013, è consentito anche per il 2020 riapprovare le tariffe adottate nel 2019, elaborare il Piano Economico Finanziario (PEF) entro il 31/12/2020, ed è stato previsto che se emergono scostamenti tra i costi 2020 e i costi applicati al 2019, gli stessi si possono conguagliare nei tre anni successivi a decorrere dal 2021;

**Dato atto** che l'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019 ha modificato l'art. 13, comma 15 ter del D.L. 201/2011 prevedendo che *"i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente"*;

**Ritenuto** che appare conveniente, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre;

**Dato atto** che i costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani risultano dal Piano Finanziario, anno 2019, approvato con la deliberazione n. 16 del 6/03/2019 e che la tariffa viene formulata sulla base dei dati che in tale piano finanziario risultano esposti;

**Fatta salva** eventuale modifica che possa intervenire a consuntivo in merito ai costi del servizio di igiene urbana, modifica della quale si dovrà tener conto con conguagli ai sensi di legge, nel Piano Finanziario che verrà approvato entro il 31/12/2020;

**Considerato**, pertanto, che dopo le analisi ed ipotesi vagliate, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, sia opportuno adottare le tariffe per l'anno 2020 in base ai costi indicati nel Piano Finanziario, allegato alla citata deliberazione n. 16 del 6/03/2019, e nelle **Proiezioni Tariffarie allegate (sub 1)** al presente atto, mantenendo quindi invariati tutti i coefficienti di tariffa;

**Ritenuto** di non modificare la ripartizione dei costi del servizio tra le categorie utenze domestiche e le categorie utenze non domestiche, in conformità ed analogia al criterio razionale e coerente già adottato in passato sia per la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), in vigore fino al 2012, che per la Tassa Sui Rifiuti e Servizi (TARES) in vigore nel 2013, nella rispettiva **percentuale del 39,79% e del 60,21%**, come indicato nelle citate Proiezioni Tariffarie allegate, tenuto conto, date le proporzioni, della sostenibilità della relativa quota da parte delle utenze domestiche che, a differenza delle utenze non domestiche, non hanno possibilità di scaricare in alcun modo i costi;

# ***Città di Peschiera Borromeo***

Città metropolitana di Milano

**Richiamata** pertanto la deliberazione **Consiglio Comunale n. 17 del 6/3/2019** con la quale è stata approvata la tariffa TARI 2019 che può essere applicata anche nel corrente anno 2020, il cui contenuto costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ad eccezione soltanto delle specifiche disposizioni che vengono superate dalla normativa sopravvenuta;

**Richiamata** la deliberazione di **Giunta Comunale n. 37 del 15/02/2019** con la quale l'Amministrazione ha determinato gli indirizzi in merito alla riduzione degli sprechi alimentari come previsto dalla deliberazione di **Consiglio Comunale n. 7 del 20/03/2018**;

**Richiamata** la deliberazione di **Giunta Comunale n. 109 del 5/6/2020** e tutti i provvedimenti in essa richiamati;

**Dato atto** che la scadenza del termine per l'approvazione delle tariffe TARI e del Regolamento per il 2020, per dar modo di poter passare al nuovo metodo tariffario di Arera (MTR), era stata fissata al 30 aprile (ex art. 57 bis del D.L. 124/2019), poi, a causa dell'emergenza sanitaria COVID 19 è stata spostata al 30/6 2020 (dal c.d. decreto "cura Italia") D.L.17/3/2020 n. 18);

**Visto** il **D.L. n. 34 del 19/5/2020** (c.d. *Decreto Rilancio*) che, **all'art. 138** ha previsto il **riallineamento al 31/7/2020** del termine di approvazione della tariffa TARI 2020 e del termine per la approvazione del Bilancio di Previsione 2020;

**Preso atto** delle modifiche apportate alla **L. n. 166/2016** (*legge Gadda*) dall'art. 10, comma 2 del medesimo D.L. n. 34 del 19/5/2020;

**Considerato** che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

**Considerato** che l'emergenza sanitaria COVID 19, a causa delle restrizioni e limitazioni imposte alla popolazione da norme nazionali e da ordinanze regionali e locali, ha avuto effetti impattanti sul tessuto produttivo e sul reddito delle famiglie del territorio;

**Dato atto** che alcune agevolazioni e misure di sostegno sono già state approntate dal governo centrale o dalla Regione Lombardia, ma che tuttavia residuano tuttora fasce della popolazione che si sono rivelate deboli nella situazione di straordinarietà dettata dall'emergenza e che quindi si ritengono meritevoli di tutela e di sostegno;

**Vista** la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19";

**Ritenuto** che, per contrastare gli effetti dannosi prodotti sul territorio sia quindi necessario, nei limiti delle competenze attribuite all'Ente locale, porre in essere alcune misure per mitigare il calo di fatturato e la perdita parziale o totale di reddito all'interno delle famiglie;

# **Città di Peschiera Borromeo**

Città metropolitana di Milano

**Atteso** che le agevolazioni che si intende adottare, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico ed essendo giustificate dai provvedimenti citati nel presente atto, avranno efficacia per il solo anno 2020;

**Dato atto** che, fatti salvi ulteriori provvedimenti specifici che verranno adottati nel corso dell'anno, si rende opportuna l'approvazione di alcune misure agevolative come meglio di seguito indicate;

**Preso atto** che la **delibera n. 158/2020 di ARERA**, al fine di prevedere misure omogenee ed uniformi nell'intero territorio nazionale, prevede già una serie di agevolazioni;

**Preso altresì atto** che il suddetto provvedimento adottato da Arera:

- \* prevede l'applicazione, per il solo anno 2020, di alcune misure per sostenere i soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria nazionale;

- \* alcuni di questi provvedimenti sono facoltativi, mentre altri sono obbligatori.

- \* I provvedimenti sono indirizzati alle utenze non domestiche, per le quali sono previsti sistemi di calcolo della quota variabile nuovi, nonché alle utenze domestiche, anticipando quanto disciplinato dall'articolo 57-bis del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019, in tema di agevolazioni per soggetti disagiati;

- \* In tema di attività economiche, i destinatari del provvedimento sono stati suddivisi in quattro diversi gruppi, riportati nell'allegato A della deliberazione, contenente alcune tabelle in cui sono elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le diverse utenze:

*Tabella 1a:* attività chiuse e già riaperte;

*Tabella 1b:* attività per le quali la sospensione obbligatoria è ancora in corso alla data del provvedimento;

*Tabella 2:* attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa;

*Tabella 3:* attività identificabili da codice ATECO che non hanno mai avuto obbligo di chiusura.

- \* Per le attività ricadenti nelle prime due categorie, l'Autorità ha stabilito che dovrà essere applicata una riduzione della parte variabile proporzionata al periodo di chiusura, secondo il meccanismo di calcolo indicato nella medesima delibera.

- \* Per quelle rientranti nella terza categoria, i Comuni dovranno determinare il periodo di sospensione.

- \* Infine per quelle rientranti nell'ultimo gruppo, i Comuni potranno prevedere di applicare riduzioni sulla base dei minori rifiuti prodotti;

**Considerato** che, viste le numerose ordinanze regionali e locali, la presenza di un'attività in una delle tipologie individuate dovrà essere valutata caso per caso, secondo principi di assimilazione, e che non sarà facile per gli enti, viste le deroghe per le numerose attività connesse a quelle formalmente autorizzate, svolgere le relative istruttorie in tempi rapidi;

**Considerato** anche che, nell'ambito dell'emergenza, il D.L. n. 19/2020 ha stabilito che possano essere adottate, fino al 31 luglio 2020, ulteriori misure di limitazione tra le quali la sospensione delle attività economiche non essenziali e delle situazioni che possano creare assembramenti di persone, così come possono fare le Regioni, per quanto di loro competenza;

# Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

**Dato atto** che una volta provveduto ad adottare le disposizioni previste da ARERA, i gestori dell'attività tariffaria e dei rapporti con gli utenti dovranno darne informazione a tutti i contribuenti sul proprio sito internet, in maniera chiara e comprensibile, con particolare riguardo ai criteri e alle modalità previste per il riconoscimento delle agevolazioni applicate, mentre i soggetti che curano la raccolta e il trasporto dei rifiuti dovranno a loro volta garantire la massima diffusione di informazioni utili, ricorrendo a canali idonei quali sito internet, avvisi e/o comunicazioni, circa le metodologie corrette che gli utenti dovranno seguire per la raccolta dei rifiuti nel periodo emergenziale;

**Preso atto** che in merito alle **Misure obbligatorie** previste da ARERA per alcune utenze non domestiche sono stati introdotti alcuni fattori di rettifica obbligatori; in particolare, è stato previsto che:

- \* per le attività che possono essere ricomprese nelle casistiche di cui alla *Tabella 1a*, la quota variabile della tariffa deve essere azzerata per i giorni di sospensione;
- \* per le attività che possono essere ricomprese nelle casistiche di cui alla *Tabella 1b*, la quota variabile della tariffa viene ridotta del 25% (pari quindi a tre mensilità);
- \* per le attività che possono essere ricomprese nelle casistiche di cui alla *Tabella 2*, l'ente dovrà parametrare i corrispettivi dovuti al periodo di sospensione non potendo tuttavia disporre di dati oggettivi e certi;

**Preso atto** che in merito alle **Misure facoltative** previste da ARERA tra le stesse misure rientrano invece:

- \* l'intervento a carico delle utenze non domestiche ricomprendibili nella *Tabella 3*, per le quali i Comuni potranno riconoscere una riduzione in base ai minori quantitativi di rifiuti che questi soggetti dimostrino di aver prodotto, mediante la presentazione di una autocertificazione; ipotesi questa che tuttavia presenta delle criticità, non essendo stato indicato se occorre far riferimento allo scostamento rispetto ai mesi precedenti il fermo o rispetto allo stesso periodo nell'anno precedente, non essendo peraltro possibile per l'ente verificare la correttezza di quanto dichiarato;
- \* misure a tutela delle utenze domestiche economicamente svantaggiate «in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti». Nella delibera vengono dettagliate anche le modalità di richiesta e di riconoscimento di queste agevolazioni, i requisiti minimi stabiliti dalla delibera per poterne beneficiare (che sono gli stessi già previsti per usufruire del bonus sociale per disagio economico per gli altri settori regolati, e cioè idrico, gas e luce, ovvero è possibile accedere se si è titolari di reddito e pensione di cittadinanza, oppure se si ha un ISEE non superiore a 8.265 euro, limite che sale a 20.000 euro se si hanno più di 3 figli fiscalmente a carico), viene comunque indicato che sono fatte salve condizioni di miglior favore riconosciute dai Comuni, che gli interessati dovranno autocertificare il possesso dei requisiti e potranno godere dell'agevolazione su un solo immobile, che in caso di morosità pregressa, la quota di agevolazione potrà essere trattenuta a titolo di compensazione evidenziandolo sull'avviso di pagamento o nella fattura, ed infine che anche in questo caso dovrà essere garantita la trasparenza, e, pertanto, sia che vengano erogate, sia che siano compensate, queste somme dovranno essere chiaramente indicate sugli avvisi di pagamento o sulle fatture che gli enti predisporranno;

**Dato atto** che al momento sulle agevolazioni individuate da Arera si riscontrano tutte le criticità già citate nella richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 5/6/2020 e che per motivi



# ***Città di Peschiera Borromeo***

Città metropolitana di Milano

di brevità non si riportano nel seguente atto ma si intendono tutte richiamate, mentre si elencano di seguito solo quelle più rilevanti:

- Come indicato dalla stessa ARERA, «al fine di garantire, in una logica di sistema, l'equilibrio economico e finanziario del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio, è stato ritenuto opportuno rinviare a un successivo provvedimento l'individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze non domestiche e per quelle domestiche in condizioni di disagio economico, da declinare – tenuto conto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento, sulla base della valutazione dei costi efficienti – per la perequazione dei costi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti», con ciò ponendo un dubbio sulla copertura di tali agevolazioni.
- La delibera prevede quindi riduzioni di complessa definizione ed entità non commisurate alla reale minore produzione di rifiuti, non affronta il problema di come potranno essere finanziate le riduzioni, senza che vadano a ricadere sugli altri contribuenti o sulla fiscalità generale e l'approvazione di queste riduzioni nella delibera entro luglio 2020 crea problemi di copertura finanziaria nei bilanci della quasi totalità dei Comuni.
- Nelle banche dati comunali le utenze non domestiche sono raggruppate sulle base delle categorie previste dal Dpr n. 158 del 1999, e l'informazione relativa ai codici Ateco non è normalmente presente. Attuare quanto previsto da Arera richiederebbe una visura camerale per ogni società e l'inserimento manuale della riduzione. Tale operazione, richiede tempi non preventivabili, inconciliabili con le esigenze di elaborazione della bollettazione e comunque impossibili da realizzare nella rata di acconto;
- In merito alla previsione del bonus sociale previsto dall'articolo 3, non è chiaro se la facoltà di introduzione è rimessa all'Ato o ai Comuni, anche se è previsto espressamente che l'agevolazione in questione è "quantificata" dall'Ato, in "accordo con l'Ente locale". Anche in questo caso la norma presenta non indifferenti problemi operativi, perché spetterà al Comune verificare il "possesso delle condizioni di ammissibilità" del bonus, prima che questo venga erogato come credito da usare in compensazione di quanto dovuto, e pone seri problemi su come effettuare le istruttorie e sulle necessarie competenze per poterle effettuare, per cui si ritiene di individuare una soluzione che faciliti le istruttorie in tempi rapidi;
- La delibera comporta una onerosa attività di raccolta dati, elaborazioni, produzione di report e confronti tra enti che irrigidiscono il sistema, creano conflitti di competenza in completa assenza di dati sulla effettiva disponibilità di risorse.
- Gli interrogativi sono ancora molti e il tempo invece non sembra essere sufficiente: si attendono precisazioni ministeriali che definiscano chiaramente le linee da seguire, tenuto conto sia delle necessità dei contribuenti che di quelle degli Enti e dei Gestori della raccolta;

# **Città di Peschiera Borromeo**

Città metropolitana di Milano

**Ritenuto** pertanto che, in attesa che vengano chiariti tutti gli aspetti ed i nodi critici di cui sopra, e fatta salva eventuale modifica che possa intervenire a consuntivo in merito ai costi del servizio di igiene urbana, modifica della quale si dovrà tener conto con conguagli ai sensi di legge, oltre alle agevolazioni obbligatorie individuate da Arera e a quelle già previste in base al vigente regolamento TARI e alla precedente delibera di approvazione della TARI ANNO 2019, già oggi ci siano le condizioni per introdurre anche ulteriori misure agevolative facoltative e straordinarie a favore delle utenze domestiche e non domestiche che rispetto alle misure facoltative proposte da ARERA, presentano requisiti di minore complessità, oltre che istruttorie più semplici e rapide;

**Ritenuto** che le agevolazioni di cui trattasi hanno caratteri di maggiore certezza di gestione rispetto a quelle facoltative proposte da Arera, si rivolgono ad una platea più ampia, e pur essendo basate sui medesimi presupposti, tuttavia risultano essere di più facile ed immediata applicazione ed oltretutto, essendo preventivabile uno stanziamento a copertura con un tetto massimo prestabilito, fanno salvi gli equilibri di bilancio;

**Vista** la deliberazione n. **189 del 26/5/2020 di ARERA;**

**Dato atto** che quindi le agevolazioni straordinarie che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

**Ritenuto** pertanto che, per il 2020, sia opportuno introdurre gli interventi agevolativi proposti dall'Amministrazione e sotto elencati, sia per le utenze domestiche quanto per quelle non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti di seguito esposti;

## **1) APPLICAZIONE DELLA STESSA TARIFFA DEL 2019**

Preso atto che l'art. 15 bis del D.L. n. 34 /2019 ha modificato l'art. 13, comma 15 ter del D.L. 201/2011 prevedendo che "i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, "e data la assoluta straordinarietà della gestione del ciclo dei rifiuti che si registrerà nel corso dell'anno 2020 in conseguenza della emergenza sanitaria in atto, non essendoci la possibilità di isolare ed apprezzare in modo oggettivo gli effetti del nuovo metodo di calcolo della tariffa MTR, si ritiene opportuno procedere con l'approvazione della medesima tariffa TARI applicata per l'anno 2019 anche per il 2020, per contenere meglio eventuali disallineamenti dei costi apportati dalla situazione di emergenza sanitaria in atto ed isolarli dagli effetti prodotti dall'applicazione del nuovo metodo prescritto dalle deliberazioni di ARERA, per poter avere il tempo di attendere i provvedimenti di attuazione necessari a quantificare l'incidenza delle nuove agevolazioni introdotte da ARERA, avendo anche il tempo di poter prevedere nuovi parametri correttivi per mitigare e riequilibrare eventuali effetti distorsivi che dovessero manifestarsi in sede di prima applicazione; in tal modo, a seguito della approvazione del Piano Economico Finanziario 2020 entro il 31/12, risulterà più agevole assorbire gli eventuali aumenti del costo del servizio prodottisi nell'anno con le agevolazioni riconosciute a livello nazionale e a livello comunale, ed eventualmente ripartire sui tre anni successivi eventuali scostamenti dovuti a maggiori costi per ulteriori e non previsti servizi effettuati anche a seguito dell'emergenza sanitaria, preservando tutte le utenze da eventuali aumenti a sorpresa dovuti alla situazione straordinaria del 2020;

# **Città di Peschiera Borromeo**

Città metropolitana di Milano

## **2) SCADENZE TARI 2020**

In via del tutto straordinaria ed esclusivamente per l'anno 2020 si ritiene di procedere con l'approvazione dell'estensione del periodo per il versamento della TARI dalla data di scadenza del termine per il pagamento della rata di acconto, (prevista ordinariamente "entro il 16/6 di ogni anno") alla data "entro il 16 settembre 2020", mantenendo la data di scadenza della rata del saldo TARI entro il 16 dicembre.

In tal modo si intende da un lato alleggerire il carico ai cittadini contribuenti che si trovano in difficoltà, consentendo agli stessi di provvedere al pagamento della rata di acconto con più tempo a disposizione e senza sorprese in merito all'importo che verrebbe quindi ad esser calcolato sulla base dell'acconto versato nel 2019, e dall'altro si intende dare modo agli uffici di poter prendere visione dei provvedimenti normativi che si attendono da parte del governo e di ARERA, e poter quindi avviare e concludere le necessarie istruttorie in tempo per l'inserimento della eventuale agevolazione già nella rata di saldo. In tal modo si intende anche consentire l'applicazione di tutte le agevolazioni riconosciute a livello statale e locale, provvedendo anche ad accompagnare le predette agevolazioni accordate con l' idonea informazione per gli utenti.

Al fine di assicurare comunque liquidità alle casse comunali, visto che l'art.1 comma 688 della L. 147/2013 prevede che "è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno", per coloro i quali decideranno invece di versare comunque la rata di acconto entro il 16/6, nel caso si tratti di persone giuridiche, verrà rilasciata l'attestazione di merito prevista dal decreto **17/3/2020 n. 18 (Cura Italia)** che all'**art.71**, ha previsto l'obbligo di riconoscere una menzione speciale ai contribuenti che effettuano i versamenti nei tempi dovuti, senza usufruire di proroghe di scadenze; questo "premio" costituirà per loro ad una sorta di certificazione di merito spendibile a fini commerciali e pubblicitari;

## **3) AGEVOLAZIONE TARI PER CESSIONI DI BENI DIVERSI DAGLI AGROALIMENTARI MA PREVISTI COMUNQUE DALLA LEGGE GADDA**

Ferme restanti le agevolazioni per le cessioni gratuite di beni agroalimentari già previste dalla delibera di approvazione della tariffa 2019 che si riconfermano anche per il 2020, si ritiene di introdurre una nuova agevolazione per tenere conto della minore produzione di rifiuti che si realizza in conseguenza delle cessioni gratuite delle nuove categorie di beni (oltre agli alimenti, farmaci, prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona e della casa, integratori alimentari, biocidi, presidi medico chirurgici e prodotti farmaceutici, prodotti di cartoleria e di cancelleria), che sono stati oggetto delle ultime modifiche apportate alla legge Gadda, e da ultimo anche con l'art. 10, comma 2, del D.L. n. 34/2020 (c.d. *decreto rilancio*), e che pertanto oggi possono essere oggetto di cessione gratuita.

Nel caso di categorie merceologiche diverse dai prodotti agroalimentari, verrà applicata una riduzione del 25% della parte variabile della TARI ai sensi dell'art. 15.3.5 del vigente regolamento TARI che prevede Riduzioni per specifiche iniziative tendenti a ridurre i rifiuti prodotti sulla base di convenzioni stipulate con il Comune.

## **4) NUOVE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE TARI PER LE IMPRESE SUL TERRITORIO CHE SI SONO OFFERTE DI FARE LE CONSEGNE A DOMICILIO.**

# **Città di Peschiera Borromeo**

Città metropolitana di Milano

Si ritiene di introdurre una specifica agevolazione pari al 25% della parte variabile della TARI per le aziende che si sono offerte di fornire un servizio di consegna a domicilio, le quali non soltanto hanno garantito a tutti i cittadini di Peschiera Borromeo di ricevere i prodotti a casa, ed hanno evitato agli stessi cittadini di uscire per comprare il necessario e di esporsi al contagio, ma consegnando la merce a domicilio hanno di certo contribuito a produrre meno rifiuti presso le loro aziende, sopportando anche i costi aggiuntivi per il trasporto e per l'acquisto dei contenitori necessari per il confezionamento dei prodotti da consegnare nelle case dei cittadini peschieresi.

E' una agevolazione per le piccole aziende che non sono tenute a quantificare i rifiuti prodotti, non compilano mud e formulari e quindi non possono accedere alle agevolazioni previste dall'art. 15 .3.4 del Regolamento TARI. Neanche potrebbero accedere alle agevolazioni previste per la lotta allo spreco alimentare perché non cedono gratuitamente cibo o altri prodotti agroalimentari. Per il servizio reso durante l'emergenza sanitaria, grazie a tale agevolazione, tali aziende possono invece rientrare a pieno titolo nella casistica 15.3.5 del regolamento TARI che prevede Riduzioni per specifiche iniziative tendenti a ridurre i rifiuti prodotti sulla base di convenzioni stipulate con il Comune;

## **5) AGEVOLAZIONI ALLE FAMIGLIE DI SPECIFICHE CATEGORIE DI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL COVID 19 ED INDIVIDUATI DALL'ART. 84 DEL D.L. 34/2020 E DA ULTERIORI REQUISITI**

Ferme restando tutte le agevolazioni obbligatorie previste da legge, da regolamento comunale TARI o dall'Arera, e tutte le altre agevolazioni già introdotte ai sensi dell'art. 1 comma 659 della L. 147/2013 con la delibera di approvazione della tariffa TARI 2019, data la straordinarietà della attuale situazione economico sociale dovuta all'emergenza sanitaria, esercitando la facoltà riconosciuta dall'art. 1 comma 660 della L. 147/2013, si intende prevedere uno stanziamento di bilancio di euro 365.000 per finanziare la decurtazione del 25% della parte variabile della TARI per i soggetti di imposta persone fisiche, che siano lavoratori autonomi, commercianti ed artigiani, e comunque lavoratori rientranti nelle categorie in possesso dei requisiti per ottenere il bonus erogato dall'INPS o dalla cassa previdenziale privata, già previsto dal D.L.18/2020 e adesso riproposto all'art. 84 del D.L. n. 34/2020 ("Decreto Rilancio") oltre che in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

Gli interessati dovranno:

- ✓ autocertificare il possesso dei requisiti e dovranno aver presentato domanda (corredata dall'autocertificazione e da copia di un documento di identità) che dovrà pervenire al protocollo dell'ente, via PEC o via mail all'Ufficio Tributi entro le ore 12,00 del 31/7/2020;
- ✓ Esibire dimostrazione di aver percepito il bonus erogato dall'INPS o da altra Cassa privata per le casistiche di cui agli art. 27,28,29,30,38 del D.L. 18/2020 come da ultimo ampliate dall'art. 84 del D.L. n. 34/2020;
- ✓ Dovranno avere durc in regola;
- ✓ non aver licenziato personale nel corso del 2020;
- ✓ non essere morosi nei confronti dell'erario;
- ✓ potranno godere dell'agevolazione su un solo immobile (abitazione principale, o sede dell'attività economica);
- ✓ la decurtazione non sarà cumulabile con altre agevolazioni TARI;

# ***Città di Peschiera Borromeo***

Città metropolitana di Milano

- ✓ verrà riconosciuta una sola riduzione per ogni nucleo familiare convivente come risultante dalla scheda anagrafica;
- ✓ In caso di morosità pregressa nei confronti del comune, la quota di agevolazione potrà essere trattenuta a titolo di compensazione e verrà evidenziata sull'avviso di pagamento.

Qualora le domande dovessero essere accolte in numero superiore rispetto alla capienza dello stanziamento di bilancio, lo stesso sarà ridotto proporzionalmente al fine di soddisfare tutte le domande pervenute e dichiarate regolari a seguito di istruttoria;

**Ritenuto** che, fatto salvo quanto già previsto nel Regolamento per l'applicazione della TARI sopra citato, occorre stabilire, per l'anno 2020, le percentuali di riduzione della parte variabile della tariffa TARI, di cui all'articolo 15, comma 3, di detto Regolamento, nelle seguenti misure:

- punto 3.1 "abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo": riduzione del 30%;
- punto 3.2 "locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente": riduzione del 30%;
- punto 3.3 "utenze domestiche che attuano il compostaggio": riduzione del 40%;
- punto 3.5 "Riduzioni per specifiche iniziative tendenti a ridurre i rifiuti prodotti": riduzione del 30%;

**Dato atto** che le altre riduzioni dell'articolo 15 di cui ai commi 1 e 2 e del punto 3.4 "Riduzioni per il recupero dei rifiuti assimilati agli urbani", del comma 3, nonché le agevolazioni di cui all'articolo 16 del Regolamento TARI (per le utenze domestiche che si trovano in grave disagio sociale) sono già stabilite nel Regolamento stesso;

**Ritenuto** necessario mantenere inalterato, anche per il 2020, il limite ISEE di € 10.000,00 da considerare per i contribuenti che si trovano in grave disagio sociale come previsto nell'articolo 16 del Regolamento TARI;

**Considerato** che, essendo stato approvato con **deliberazione CC n. 30 del 17/11/2016** il *Regolamento sul Baratto Amministrativo e Partenariato Sociale*, al fine di poter assicurare piena applicazione ed immediata efficacia allo stesso, occorre stabilire, per il 2020, le seguenti misure:

- 1) Quantificazione dello stanziamento annuale di bilancio da destinare al Baratto con indicazione della tipologia di tasse in cui poterlo effettuare;
- 2) Valore su base oraria del modulo della prestazione simbolica tipo;
- 3) N.° dei moduli disponibili (quantità 1:valore 2=n° moduli disponibili);
- 4) Indicazione della % da destinare ai richiedenti singoli rispetto a quelli in forma associata;
- 5) Durata massima della agevolazione;
- 6) Scelta tipologia interventi che hanno inerenza con la Tassa ammessa ad agevolazione;
- 7) Condizioni (limite ISEE, eventuali categorie di bisogno e graduazione delle priorità per il 2019);

**Ritenuto** di confermare e riconoscere al Baratto Amministrativo importanza sociale e di volerne incentivare l'utilizzo invitando gli Uffici coinvolti a favorirne la più ampia conoscenza e diffusione fra i cittadini;

# Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

**Dato atto** che sulla scorta delle valutazioni e dei confronti effettuati con gli uffici coinvolti, al fine di rendere usufruibili le agevolazioni previste con l'introduzione, avvenuta nel 2017, dell'istituto del Baratto Amministrativo, si ritiene di dover stabilire per l'anno 2020 le seguenti rispettive misure:

- 1) Euro 30.000 quale quantificazione dello stanziamento annuale di bilancio da destinare al Baratto Amministrativo con indicazione della TARI quale unica tipologia di tasse in cui poterlo effettuare per il 2019;
- 2) Euro 10 quale "Valore nominale su base oraria della prestazione" al lordo della copertura assicurativa; si tratterà di valore simbolico ed unico indipendentemente dal tipo di prestazione effettuata;
- 3) N. 3000 moduli disponibili (quantità 1:valore 2=n° moduli disponibili) per il Baratto Amministrativo;
- 4) Indicazione della percentuale del 50% da destinare ai richiedenti singoli rispetto a quelli in forma associata cui spetterà la rimanente percentuale del 50%;
- 5) Durata massima della agevolazione: 1 anno;
- 6) Le tipologie di interventi che hanno inerenza con la TARI sono tutte quelle che avranno per oggetto la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade mantenendo una relazione di stretta interdipendenza con il tributo e che contribuiranno in modo diretto o indiretto al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotti (attraverso il recupero, riutilizzo o il riciclo), oppure provvedere alla loro eliminazione o smaltimento da edifici ed aree pubbliche; a titolo esemplificativo, e fatta salva la possibilità di individuarne altre con successivo atto in base alle eventuali ulteriori proposte che dovessero pervenire dai cittadini ed essere considerate meritevoli di accoglimento dall'Amministrazione, si individuano le seguenti attività:
  - Pulizia aree cani;
  - Pulizia aree gioco (periodo estivo ore pomeridiane);
  - Pulizia aree verdi scolastiche;
  - Raccolta rami di piccole dimensioni nelle aree a verde pubblico;
  - Pulizia erbacce aiuole;
  - Distribuzione sacchi;
  - Distribuzione bidoni per raccolta differenziata;
- 7) Il limite ISEE per aver diritto al Baratto Amministrativo è pari alla soglia per aver accesso alle agevolazioni tributarie ed è quindi pari ad euro 10.000. Sono individuate in ordine decrescente di priorità le seguenti categorie di bisogno per il 2019:

CATEGORIE DI BISOGNO	PUNTEGGIO
ISEE fino a € 2500	10
ISEE fino a € 5000	8
ISEE fino a € 7500	6
ISEE fino a € 10.000	4
Stato di disoccupazione (punteggio per ogni membro della famiglia di età maggiore ai 26 anni)	3
Stato di Cassa integrazione (punteggio per ogni membro della famiglia di età maggiore ai 26 anni)	1
Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto	2

# Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

Nuclei monogenitoriali con minori a carico	3
Nuclei familiari con 4 o più figli a carico	4
Uno o più componenti con certificazione L.104/92 art. 3 comma 3, con disabilità grave accertata o con attestazione di invalidità civile non inferiore al 74%, sole o riunite in nucleo familiare	2
Morosità non colpevole	3
Persone che alla data di presentazione della domanda sono in carico ai Servizi sociali e abbiano dimostrato di voler partecipare ad un progetto volto alla risoluzione del bisogno rilevato	1

**Considerato**, altresì, che ai sensi del comma 652, ultimo periodo, della L. 147/2013, con successive modifiche ed integrazioni, in una ottica di incentivazione alla **riduzione dello spreco alimentare**, vadano previste in primo luogo agevolazioni per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali, e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiore condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale;

**Valutato**, che nella medesima ottica di incentivazione alla riduzione dello spreco alimentare, ai sensi della L. 147/2013, con successive modifiche ed integrazioni, comma 659, lettera e-bis, nell'ambito dell'attività di prevenzione nella produzione dei rifiuti prodotti e nonché ai sensi del punto 3.5 del comma 3 dell'art. 15 del vigente Regolamento della TARI, sia opportuno prevedere forme agevolative in secondo luogo anche qualora i produttori/distributori di beni alimentari comunque contribuiscono ad evitare lo spreco alimentare cedendo gratuitamente i beni alimentari, indipendentemente dalle condizioni di bisogno del cessionario che li riceve, come per esempio nel caso delle c.d. "doggy bag" (cioè del servizio che consente di portare a casa gli avanzi del proprio pasto non ultimato in ristorante, pizzeria, trattoria, hotel, o servizio di ristorazione e catering);

**Dato atto** che il Comune di Peschiera Borromeo con la deliberazione di **Consiglio Comunale n. 7 del 20/03/2018** ha previsto che: "con riferimento agli sprechi alimentari, di individuare nel 30% della parte variabile della tariffa, il massimo della riduzione accordabile alle iniziative di cui sopra demandando alla Giunta la stipulazione dei relativi protocolli di intesa e la determinazione del coefficiente di riduzione della tariffa, entro il massimo del 30% della parte variabile, in proporzione alla quantità debitamente certificata dei beni prodotti ritirati dalla vendita ed oggetto di donazione o cessione";

**Ritenuto** di poter a tal fine individuare, anche per il 2020, nel 30% della parte variabile della tariffa il massimo della riduzione accordabile alle iniziative di cui sopra, demandando alla Giunta la stipulazione dei relativi protocolli d'intesa e la determinazione del coefficiente di riduzione della tariffa, entro il massimo del 30% della parte variabile, in proporzione alla quantità debitamente certificata dei beni prodotti ritirati dalla vendita ed oggetto di donazione o di cessione;

**Considerato** che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno recedente;

# **Città di Peschiera Borromeo**

Città metropolitana di Milano

**Preso atto** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

**Preso atto** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

**Atteso** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**Visti** gli allegati sub 1 alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2020 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Preso atto** della proposta della Giunta Comunale di cui alla deliberazione **GC. N. 109 del 5/6/2020** come sopra citata;

**Ritenuto** di approvare le suddette tariffe TARI, agevolazioni e riduzioni, da applicare per l'anno 2020;

**Fatta propria** la deliberazione di **Giunta Comunale n. 37 del 15/02/2019** con la quale l'Amministrazione ha determinato gli indirizzi in merito alla riduzione degli sprechi alimentari, come previsto dalla deliberazione di **C.C. n. 7 del 20/03/2018**;

**Visti :**

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;
- lo Statuto comunale;

**Visti** gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m.i, del D.Lgs. n°267/2000 (TUEL) dal Responsabile del SETTORE ENTRATE E TRIBUTI e dal Responsabile del SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO;

**Visto** altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria espresso in data 01/07/2020 e registrato al Protocollo dell'Ente n. 21476 del 08/07/2020, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;



# **Città di Peschiera Borromeo**

Città metropolitana di Milano

## **D E L I B E R A**

1. Di approvare i richiami, le premesse, gli allegati e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di accogliere la proposta dell'Amministrazione di cui alla deliberazione **GC. N. 109 del 5/6/2020** ed approvare la tariffa della TARI (Tassa sui Rifiuti), anno 2020, sulla base dei seguenti documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - a) **Piano Finanziario per l'anno 2019** del servizio di gestione dei rifiuti urbani, composto da Relazione Tecnica di Accompagnamento e dai Prospetti economico-finanziari (art. 8 del D.P.R. n. 158/1999), predisposto dal competente Settore Pianificazione Urbana e del Settore Ragioneria e Bilancio ed allegato alla propria precedente deliberazione n.16/2019;
  - b) **Proiezioni tariffarie per l'anno 2020, allegate al presente atto sub 1**, predisposte dal Settore Entrate e Tributi in funzione dell'applicazione delle voci esposte nel Piano Finanziario 2019 alla banca dati dell'Ufficio Tributi relativa ai contribuenti soggetti passivi della TARI, come risultanti alla data della elaborazione della proiezione.
3. Di stabilire:
  - a) che il tasso di copertura del servizio di gestione dei rifiuti sarà del 100% ma sarà determinato sulla base del Piano Finanziario per l'anno 2020 che verrà approvato entro il 31/12/2020 dando atto che l'eventuale conguaglio, tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
  - b) Di dare atto che la tariffa 2020 sarà quella individuata con deliberazione C.C. n.17 del 6/3/2019 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, fatti salvi eventuali adeguamenti previsti per legge nonché l'entrata in vigore di nuovi provvedimenti che comportino l'applicabilità di nuove disposizioni più favorevoli o più vantaggiose per l'utenza;
  - c) Di dare atto che ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, 107 del D.L. n. 18 del 20/5/2020 il Piano Economico Finanziario 2020 (PEF) potrà essere approvato entro il 31/12/2020 e che in tale sede, qualora dovessero emergere scostamenti tra i costi 2020 e i costi applicati al 2019, nel caso in cui gli scostamenti fossero in termini di minori costi e in senso più favorevole all'utenza di ciò verrà tenuto conto in termini di minor prelievo, mentre qualora nello scostamento dovessero emergere maggiori costi, gli stessi si potranno conguagliare nei tre anni successivi a decorrere dal 2021;
  - d) la ripartizione dei costi del servizio tra le categorie "**utenze domestiche**" e le categorie "**utenze non domestiche**" nella rispettiva percentuale del **39,79%** e del **60,21%**, come indicato nelle citate Proiezioni Tariffarie allegate al presente atto;
  - e) che le quote di costo fisso e variabile, distintamente per la categoria delle utenze domestiche e non domestiche, sono determinate come da Proiezioni Tariffarie per l'anno 2020;
4. Di approvare, per l'anno 2020, fatto salvo quanto già previsto nel Regolamento per

# **Città di Peschiera Borromeo**

Città metropolitana di Milano

l'applicazione della TARI sopra citato, **le percentuali di riduzione della parte variabile della tariffa TARI, di cui all'articolo 15, comma 3, di detto Regolamento**, nelle seguenti misure:

- punto 3.1 "abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo": **riduzione del 30%**;
  - punto 3.2 "locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente": **riduzione del 30%**;
  - punto 3.3 "utenze domestiche che attuano il compostaggio": **riduzione del 40%**;
  - punto 3.5 "Riduzioni per specifiche iniziative tendenti a ridurre i rifiuti prodotti": **riduzione del 30%**;
5. Di mantenere in **€ 10.000,00 il limite ISEE** da considerare per i contribuenti che si trovano in grave disagio sociale come previsto nell'articolo 16 del Regolamento TARI;
6. Di dare atto che le riduzioni per le *utenze non domestiche* che riducono la produzione dei rifiuti nonché le agevolazioni per le *utenze domestiche* che si trovano in grave disagio sociale sono già determinate nel Regolamento TARI rispettivamente all'art. 16;
7. **Di confermare per l'anno 2020 tutte le agevolazioni e riduzioni già previste per l'anno 2019 con la deliberazione CC n. 17 del 6/3/2019;**
8. Con riferimento al **baratto amministrativo di individuare le seguenti** rispettive misure:
- a) Euro 30.000 quale quantificazione dello stanziamento annuale di bilancio da destinare al Baratto Amministrativo con indicazione della TARI quale unica tipologia di tasse in cui poterlo effettuare per il 2019;
  - b) Euro 10 quale "Valore nominale su base oraria della prestazione" al lordo della copertura assicurativa; si tratterà di valore simbolico ed unico indipendentemente dal tipo di prestazione effettuata;
  - c) N.° 3000 moduli disponibili (quantità 1:valore 2=n° moduli disponibili) per il Baratto Amministrativo;
  - d) Indicazione della percentuale del 50% da destinare ai richiedenti singoli rispetto a quelli in forma associata cui spetterà la rimanente percentuale del 50%;
  - e) Durata massima della agevolazione: 1 anno;
  - f) Le tipologie di interventi che hanno inerenza con la TARI sono tutte quelle che avranno per oggetto la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade mantenendo una relazione di stretta interdipendenza con il tributo e che contribuiranno in modo diretto o indiretto al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotti (attraverso il recupero, riutilizzo o il riciclo), oppure provvedere alla loro eliminazione o smaltimento da edifici ed aree pubbliche;
- A titolo esemplificativo, e fatta salva la possibilità di individuarne altre con successivo atto in base alle eventuali ulteriori proposte che dovessero pervenire dai cittadini ed essere considerate meritevoli di accoglimento dall'Amministrazione, si individuano le seguenti attività:
- Pulizia aree cani;
  - Pulizia aree gioco (periodo estivo ore pomeridiane);
  - Pulizia aree verdi scolastiche;
  - Raccolta rami di piccole dimensioni nelle aree a verde pubblico;
  - Pulizia erbacce aiuole;
  - Distribuzione sacchi;

# Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

- Distribuzione bidoni per raccolta differenziata;
- g) Il limite ISEE per aver diritto al Baratto Amministrativo è pari alla soglia per aver accesso alle agevolazioni tributarie ed è quindi pari ad euro 10.000. Sono individuate in ordine decrescente di priorità le seguenti categorie di bisogno per il 2019:

h) CATEGORIE DI BISOGNO	PUNTEGGIO
ISEE fino a € 2500	10
ISEE fino a € 5000	8
ISEE fino a € 7500	6
ISEE fino a € 10.000	4
Stato di disoccupazione (punteggio per ogni membro della famiglia di età maggiore ai 26 anni)	3
Stato di Cassa integrazione (punteggio per ogni membro della famiglia di età maggiore ai 26 anni)	1
Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto	2
Nuclei monogenitoriali con minori a carico	3
Nuclei familiari con 4 o più figli a carico	4
Uno o più componenti con certificazione L.104/92 art. 3 comma 3, con disabilità grave accertata o con attestazione di invalidità civile non inferiore al 74%, sole o riunite in nucleo familiare	2
Morosità non colpevole	3
Persone che alla data di presentazione della domanda sono in carico ai Servizi sociali e abbiano dimostrato di voler partecipare ad un progetto volto alla risoluzione del bisogno rilevato	1

9. Con riferimento agli **sprechi alimentari**, di cui alle deliberazioni di C.C. n. 7 del 20/3/2018 e G.C. n. 37 del 15/02/2019:
- a) di individuare **nel 30 %**, della parte variabile della tariffa, il massimo della riduzione accordabile alle iniziative di cui sopra, demandando alla Giunta la stipulazione dei relativi protocolli d'intesa e la determinazione del coefficiente di riduzione della tariffa;
  - b) approvare i seguenti incentivi tributari, sulla parte variabile della TARI come sopra determinati nelle seguenti percentuali massime:
    - fino ad un **massimo del 30% per le donazioni e cessioni di cui all' All'articolo 1, comma 652) della legge 27 dicembre 2013, n. 147**, con s.m.i., proporzionato alla quantità di prodotto ceduto rispetto alla quantità di rifiuto organico prodotto;
    - fino ad un **massimo del 20% per le cessioni nella forma delle "doggy bag"** per gli operatori che si convenzionano con il Comune e che attuano la prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all'articolo 1, comma 659, lett. E-bis) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e di cui all'art.15, punto 3.5 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della tariffa rifiuti (TARI);
  - c) di stabilire:
    - I. che il **limite massimo concedibile per le diverse agevolazioni/riduzioni per la lotta agli sprechi alimentari** comunque **non può essere superiore al 30%** della parte variabile della TARI (Tassa sui rifiuti);
    - II. che, ai sensi dell'art. 15, comma 8 del vigente Regolamento TARI, per l'anno 2020 l'ammontare globale delle riduzioni ammissibili per le iniziative di cui al presente atto

# **Città di Peschiera Borromeo**

Città metropolitana di Milano

non potrà comunque eccedere il limite di spesa di euro 10.000,00 e che, in caso contrario, esse saranno proporzionalmente ridotte, e che lo stesso limite rientra nel limite globale di bilancio stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria;

**10. Di accogliere ed approvare tutte le proposte di agevolazione formulate dall'Amministrazione con la deliberazione G.C. n. 109 del 5/6/2020 per far fronte all'emergenza sanitaria COVID 19, come di seguito riportate:**

## **10.1 SCADENZE TARI 2020**

in via del tutto straordinaria ed esclusivamente per l'anno 2020 si ritiene di procedere con l'approvazione dell'estensione del periodo per il versamento della TARI dalla data di scadenza del termine per il pagamento della rata di acconto, (prevista ordinariamente "entro il 16/6 di ogni anno") alla data "entro il 16 settembre 2020", mantenendo la data di scadenza della rata del saldo TARI entro il 16 dicembre.

In tal modo si intende da un lato alleggerire il carico ai cittadini contribuenti che si trovano in difficoltà, consentendo agli stessi di provvedere al pagamento della rata di acconto con più tempo a disposizione e senza sorprese in merito all'importo che verrebbe quindi ad esser calcolato sulla base dell'acconto versato nel 2019, e dall'altro si intende dare modo agli uffici di poter prendere visione dei provvedimenti normativi che si attendono da parte del governo e di ARERA, e poter quindi avviare e concludere le necessarie istruttorie in tempo per l'inserimento della eventuale agevolazione già nella rata di saldo. In tal modo si intende anche consentire l'applicazione di tutte le agevolazioni riconosciute a livello statale e locale, provvedendo anche ad accompagnare le predette agevolazioni accordate con l' idonea informazione per gli utenti.

Al fine di assicurare comunque liquidità alle casse comunali, visto che l'art.1 comma 688 della L. 147/2013 prevede che "è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno", per coloro i quali decideranno invece di versare comunque la rata di acconto entro il 16/6, e se persone giuridiche, verrà rilasciata l'attestazione di merito prevista dal decreto 17/3/2020 n. 18 (Cura Italia) che all'art.71, ha previsto l'obbligo di riconoscere una menzione speciale ai contribuenti che effettuano i versamenti nei tempi dovuti, senza usufruire di proroghe di scadenze; questo "premio" costituirà per loro ad una sorta di certificazione di merito spendibile a fini commerciali e pubblicitari;

## **10.2 AGEVOLAZIONE TARI PER CESSIONI DI BENI DIVERSI DAGLI AGROALIMENTARI MA PREVISTI COMUNQUE DALLA LEGGE GADDA**

Ferme restanti le agevolazioni per le cessioni gratuite di beni agroalimentari già previste dalla delibera di approvazione della tariffa 2019 che si riconfermano anche per il 2020, si ritiene di introdurre una nuova agevolazione per tenere conto della minore produzione di rifiuti che si realizza in conseguenza delle cessioni gratuite delle nuove categorie di beni (oltre agli alimenti, farmaci, prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona e della casa, integratori alimentari, biocidi, presidi medico chirurgici e prodotti farmaceutici, prodotti di cartoleria e di cancelleria), che sono stati oggetto delle ultime modifiche apportate alla legge Gadda, e da ultimo anche con l'art. 10, comma 2, del D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto rilancio), e che pertanto oggi possono essere oggetto di cessione gratuita.

# **Città di Peschiera Borromeo**

Città metropolitana di Milano

Nel caso di categorie merceologiche diverse dai prodotti agroalimentari, verrà applicata una **riduzione del 25%** della parte variabile della TARI ai sensi dell'art. 15.3.5 del vigente regolamento TARI che prevede Riduzioni per specifiche iniziative tendenti a ridurre i rifiuti prodotti sulla base di convenzioni stipulate con il Comune;

## **10.3 NUOVE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE TARI PER LE IMPRESE SUL TERRITORIO CHE SI SONO OFFERTE DI FARE LE CONSEGNE A DOMICILIO.**

Si ritiene di introdurre una specifica agevolazione in termini di **riduzione pari al 25% della parte variabile** della TARI per le aziende che si sono offerte di fornire un servizio di consegna a domicilio, le quali non soltanto hanno garantito a tutti i cittadini di Peschiera Borromeo di ricevere i prodotti a casa, ed hanno evitato agli stessi cittadini di uscire per comprare il necessario e di esporsi al contagio, ma consegnando la merce a domicilio hanno di certo contribuito a produrre meno rifiuti presso le loro aziende, sopportando anche i costi aggiuntivi per il trasporto e per l'acquisto dei contenitori necessari per il confezionamento dei prodotti da consegnare nelle case dei cittadini peschieresi.

E' una agevolazione per le piccole aziende che non sono tenute a quantificare i rifiuti prodotti, non compilano mud e formulari e quindi non possono accedere alle agevolazioni previste dall'art. 15 .3.4 del Regolamento TARI. Neanche potrebbero accedere alle agevolazioni previste per la lotta allo spreco alimentare perché non cedono gratuitamente cibo o altri prodotti agroalimentari. Per il servizio reso durante l'emergenza sanitaria, grazie a tale agevolazione, tali aziende possono invece rientrare a pieno titolo nella casistica 15.3.5 del regolamento TARI che prevede Riduzioni per specifiche iniziative tendenti a ridurre i rifiuti prodotti sulla base di convenzioni stipulate con il Comune;

## **10.4 AGEVOLAZIONI ALLE FAMIGLIE DI SPECIFICHE CATEGORIE DI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL COVID 19 ED INDIVIDUATI DALL'ART. 84 DEL D.L. 34/2020 E DA ULTERIORI REQUISITI**

Ferme restanti tutte le agevolazioni obbligatorie previste da legge, da regolamento comunale TARI o dall'Arera, e tutte le altre agevolazioni già introdotte ai sensi dell'art. 1 comma 659 della L. 147/2013 con la delibera di approvazione della tariffa TARI 2019, data la straordinarietà della attuale situazione economico sociale dovuta all'emergenza sanitaria, esercitando la facoltà riconosciuta dall'art. 1 comma 660 della L. 147/2013, si intende **prevedere uno stanziamento di bilancio di euro 365.000 per finanziare la decurtazione del 25% della parte variabile della TARI** per i soggetti di imposta persone fisiche, che siano lavoratori autonomi, commercianti ed artigiani, e comunque lavoratori rientranti nelle categorie in possesso dei requisiti per ottenere il bonus erogato dall'INPS o dalla cassa previdenziale privata, già previsto dal D.L.18/2020 e adesso riproposto all'art. 84 del D.L. n. 34/2020 ("Decreto Rilancio") oltre che in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

Gli interessati dovranno:

- ✓ autocertificare il possesso dei requisiti e dovranno aver presentato domanda (corredata dall'autocertificazione e da copia di un documento di identità) che dovrà pervenire al protocollo dell'ente, via PEC o via mail all'Ufficio Tributi entro le ore 12,00 del 31/7/2020;

# ***Città di Peschiera Borromeo***

Città metropolitana di Milano

- ✓ esibire dimostrazione di aver percepito il bonus erogato dall'INPS o da altra Cassa privata per le casistiche di cui agli art. 27,28,29,30,38 del D.L. 18/2020 come da ultimo ampliate dall'art. 84 del D.L. n. 34/2020;
- ✓ dovranno avere durc in regola;
- ✓ non aver licenziato personale nel corso del 2020;
- ✓ non essere morosi nei confronti dell'erario;
- ✓ potranno godere dell'agevolazione su un solo immobile (abitazione principale, o sede dell'attività economica);
- ✓ la decurtazione non sarà cumulabile con altre agevolazioni TARI;
- ✓ verrà riconosciuta una sola riduzione per ogni nucleo familiare convivente come risultante dalla scheda anagrafica;
- ✓ In caso di morosità pregressa nei confronti del comune, la quota di agevolazione potrà essere trattenuta a titolo di compensazione e verrà evidenziata sull'avviso di pagamento.

Qualora le domande dovessero essere accolte in numero superiore rispetto alla capienza dello stanziamento di bilancio, lo stesso sarà ridotto proporzionalmente al fine di soddisfare tutte le domande pervenute e dichiarate regolari a seguito di istruttoria;

## **11. Di dare, altresì, atto che:**

- a) le disposizioni di cui sopra decorreranno dal 1° gennaio 2020 come previsto dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, e successive modifiche e integrazioni, e in assenza di specifica deliberazione, saranno valide anche per gli anni successivi;
- b) la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito informatico individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) a norma dell'art. 13, comma 15 ter, del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;
- d) che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- e) che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

# ***Città di Peschiera Borromeo***

Città metropolitana di Milano

12. **Di disporre** che l'U.O. di Segreteria Generale comunichi, dopo la pubblicazione, il presente atto a tutti i Settori e Servizi Comunali per la opportuna informativa e la corretta applicazione di quanto disposto.

# **Città di Peschiera Borromeo**

Città metropolitana di Milano

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Settore competente;

Visto l'allegato verbale della Commissione Consiliare Bilancio Commercio Bandi e Fundraising tenutasi in data 15.07.2020;

Ritenuto che la suddetta proposta è meritevole di approvazione;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL);

Presenti (14): Molinari, Capriglia, Baratella, Perotti, Gulti, Gamberale, Signorini, Rosso, Di Matteo, Balsamo, Zambon, Chiapella, Chiodo, Toselli.

Votanti (14): Molinari, Capriglia, Baratella, Perotti, Gulti, Gamberale, Signorini, Rosso, Di Matteo, Balsamo, Zambon, Chiapella, Chiodo, Toselli.

voti favorevoli (11): Molinari, Capriglia, Baratella, Perotti, Gulti, Gamberale, Signorini, Rosso, Di Matteo, Balsamo, Toselli.

voti contrari(0)

astenuti (3): Zambon, Chiapella, Chiodo.

resi in modo palese

## **D E L I B E R A**

*La proposta di deliberazione di cui in premessa è approvata integralmente e fatta propria.*

Con successiva votazione che ha dato il seguente risultato:

Presenti (14): Molinari, Capriglia, Baratella, Perotti, Gulti, Gamberale, Signorini, Rosso, Di Matteo, Balsamo, Zambon, Chiapella, Chiodo, Toselli.

Votanti (14): Molinari, Capriglia, Baratella, Perotti, Gulti, Gamberale, Signorini, Rosso, Di Matteo, Balsamo, Zambon, Chiapella, Chiodo, Toselli.

voti favorevoli (11): Molinari, Capriglia, Baratella, Perotti, Gulti, Gamberale, Signorini, Rosso, Di Matteo, Balsamo, Toselli.

voti contrari(0)



# ***Città di Peschiera Borromeo***

Città metropolitana di Milano

astenuti (3): Zambon, Chiapella, Chiodo.

resi in modo palese

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4° – del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), stante l'urgenza.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 25**

Ufficio Proponente: **Servizio Entrate e Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLA TARIFFA TARI ANNO DI IMPOSTA 2020 E DELLE RELATIVE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Entrate e Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **08/07/2020**

Il Responsabile di Settore  
Dott.ssa Maria Patrizia Corvo

## Parere Contabile

Servizio Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: **Parere Non Necessario**

Data **08/07/2020**

Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Samuele Samà

# **Città di Peschiera Borromeo**

Città metropolitana di Milano

**Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 22/07/2020**

**“APPROVAZIONE DELLA TARIFFA TARI ANNO DI IMPOSTA 2020 E DELLE RELATIVE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI”**

Letto, approvato e sottoscritto

Il CONSIGLIERE  
ISABELLA ROSSO  
*Firmato digitalmente*



Il Segretario  
DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA  
*Firmato digitalmente*

## **PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 - comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.  
Il documento è stato firmato da:

Bellagamba Patrizia;1;9260455415476218088618574240032557125  
ROSSO ISABELLA;2;14201306

# **Città di Peschiera Borromeo**

Città metropolitana di Milano

**Delibera Consiglio Com.le n. 15 del 22/07/2020**

**"APPROVAZIONE DELLA TARIFFA TARI ANNO DI IMPOSTA 2020 E DELLE RELATIVE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI"**

## **ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 27/07/2020 al 11/08/2020.
- E' divenuta esecutiva il 06/08/2020, giorno successivo al decimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 – 3° comma del T.U.E.L. ( D.Lgs. n. 267/2000).



IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.  
Il documento è stato firmato da:


Manuela Gargioni;1;6916662452963043955

# PROIEZIONI TARI ANNO 2020


## DATI

tributo	quantità mq.	utenti
1 COMP. UT. DOM.	276822	3438
2 COMP. UT. DOM.	324293,49	3317
3 COMP. UT. DOM.	193802,13	1909
4 COMP. UT. DOM.	167115	1493
5 COMP. UT. DOM.	40792	318
6 COMP. UT. DOM.	25966	147
1 COMP. UT. PERT.	46987	2168
2 COMP. UT. PERT.	60947	2520
3 COMP. UT. PERT.	33780	1444
4 COMP. UT. PERT.	31352	1205
5 COMP. UT. PERT.	6293	227
6 COMP. UT. PERT.	3061	92
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	16962	34
Cinematografi, teatri	4710	3
Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	399877	575
Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	9786	12
Stabilimenti balneari	0	0
Esposizioni, autosaloni	14578,75	11
Alberghi con ristorante	7708	2
Alberghi senza ristorante	8618	5
Case di cura e riposo	96	1
Ospedali	1345	3
Uffici, agenzie, studi professionali	112835	331
Banche ed istituti di credito	4163	11
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, beni durevoli	25242	38
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2356	19
Negozi particolari (filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato)	780	5
Banchi di mercato beni durevoli	25	1
Attività artigianali (parrucchiere, barbiere, estetista)	3731	39
Attività artigianali ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	3201	22
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	19567	37
Attività industriali con capannoni di produzione	180165	106
Attività artigianali di produzione di beni specifici	17383	45
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	12714	36
Mense, birrerie, amburgherie	6161	11
Bar, caffè, pasticceria	4727	34
Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	13953	9
Plurilicenze alimentari e/o miste	1057	3
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	646	12
Ipermercati di generi misti	3851	2
Banchi di mercato alimentari	0	0
Discoteche, night club	435	1

**PROIEZIONI TARI ANNO 2020**  
mq. Totali



**PROIEZIONI TARI ANNO 2020**  
n\_utenti



## PROIEZIONI TARI ANNO 2020

### UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

Categoria	Ka
1 componente	0,8
2 componenti	0,94
3 componenti	1,05
4 componenti	1,14
5 componenti	1,23
6 o più componenti	1,3

### UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

Categoria	Kb max
1 componente	1
2 componenti	1,8
3 componenti	2,3
4 componenti	3
5 componenti	3,6
6 o più componenti	4,1



# PROIEZIONI TARI ANNO 2020

## UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

Categoria	Kc scelto	Kc min	Kc max
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,3	0,4	0,67
Cinematografi, teatri	0,3	0,3	0,43
Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	0,9	0,51	0,6
Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	0,76	0,76	0,88
Stabilimenti balneari	0,38	0,38	0,64
Esposizioni, autosaloni	0,34	0,34	0,51
Alberghi con ristorante	1,2	1,2	1,64
Alberghi senza ristorante	0,95	0,95	1,08
Case di cura e riposo	1	1	1,25
Ospedali	1,07	1,07	1,29
Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,07	1,52
Banche ed istituti di credito	0,55	0,55	0,61
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, beni durevoli	0,99	0,99	1,41
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,11	1,8
Negozi particolari (filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato)	0,6	0,6	0,83
Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,09	1,78
Attività artigianali (parrucchiere, barbieri, estetista)	1,09	1,09	1,48
Attività artigianali ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	0,82	0,82	1,03
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,09	1,14
Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,38	0,92
Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,55	0,55	1,09
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,5	5,57	9,63
Mense, birrerie, amburgherie	3	4,85	7,63
Bar, caffè, pasticceria	2,5	3,96	6,29
Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,02	2,76
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	1,54	2,61
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6	7,17	11,29
Ipermercati di generi misti	1,56	1,56	2,74
Banchi di mercato alimentari	3,5	3,5	6,92
Discoteche, night club	1,04	1,04	1,91

# PROIEZIONI TARI ANNO 2020

## UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

Categoria	Kd scelto	Kd min	Kd max
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,8	3,28	5,5
Cinematografi, teatri	2,5	2,5	3,5
Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	7	4,2	4,9
Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	6,25	6,25	7,21
Stabilimenti balneari	3,1	3,1	5,22
Esposizioni, autosaloni	2,82	2,82	4,22
Alberghi con ristorante	9,85	9,85	13,45
Alberghi senza ristorante	7,76	7,76	8,88
Case di cura e riposo	8,2	8,2	10,22
Ospedali	8,81	8,81	10,55
Uffici, agenzie, studi professionali	8,78	8,78	12,45
Banche ed istituti di credito	4,5	4,5	5,03
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, beni durevoli	8,15	8,15	11,55
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08	9,08	14,78
Negozi particolari (filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato)	4,92	4,92	6,81
Banchi di mercato beni durevoli	8,9	8,9	14,58
Attività artigianali (parrucchiere, barbiere, estetista)	8,95	8,95	12,12
Attività artigianali ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	6,76	6,76	8,48
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95	8,95	11,55
Attività industriali con capannoni di produzione	3,13	3,13	7,53
Attività artigianali di produzione di beni specifici	4,5	4,5	8,91
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	30	45,67	78,97
Mense, birrerie, amburgherie	25	39,78	62,55
Bar, caffè, pasticceria	23	32,44	51,55
Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55	16,55	22,67
Plurilicenze alimentari e/o miste	12,6	12,6	21,4
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	48,00	58,76	92,56
Ipermercati di generi misti	12,82	12,82	22,45
Banchi di mercato alimentari	28,7	28,7	56,78
Discoteche, night club	8,56	8,56	15,68

X Segreteria  
8/11/20  
[Signature]

## Comune di Peschiera Borromeo (MI)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

**OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO L' APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI**

Il Collegio dei Revisori del comune di Peschiera Borromeo,

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.lgs n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di deliberazione avente il seguente contenuto :

Di accogliere la proposta dell'Amministrazione di cui alla deliberazione GC. N. 109 del 5/6/2020 ed approvare la tariffa della TARI (Tassa sui Rifiuti), anno 2020, sulla base dei seguenti documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- a) **Piano Finanziario per l'anno 2019** del servizio di gestione dei rifiuti urbani, composto da Relazione Tecnica di Accompagnamento e dai Prospetti economico-finanziari (art. 8 del D.P.R. n. 158/1999), predisposto dal competente Settore Pianificazione Urbana e del Settore Ragioneria e Bilancio ed allegato alla propria precedente deliberazione n.16/2019;

Di stabilire:

- a) che il tasso di copertura del servizio di gestione dei rifiuti sarà del 100% ma sarà determinato sulla base del Piano Finanziario per l'anno 2020 che verrà approvato entro il 31/12/2020 dando atto che l'eventuale conguaglio, tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- b) Di dare atto che la tariffa 2020 sarà quella individuata con deliberazione C.C. n.17 del 6/3/2019 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, fatti salvi eventuali adeguamenti previsti per legge nonché l'entrata in vigore di nuovi provvedimenti che comportino l'applicabilità di nuove disposizioni più favorevoli o più vantaggiose per l'utenza;
- c) Di dare atto che ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, 107 del D.L. n. 18 del 20/5/2020 il Piano Economico Finanziario 2020 ( PEF) potrà essere approvato entro il 31/12/2020 e che in tale sede, qualora dovessero emergere scostamenti tra i costi 2020 e i costi applicati al 2019, nel caso in cui gli scostamenti fossero in termini di minori costi e in senso più favorevole all'utenza di ciò verrà tenuto conto in termini di minor prelievo, mentre qualora nello scostamento dovessero emergere maggiori costi, gli stessi si potranno conguagliare nei tre anni successivi a decorrere dal 2021;
- d) la ripartizione dei costi del servizio tra le categorie "utenze domestiche" e le categorie "utenze non domestiche" nella rispettiva percentuale del 39,79% e del 60,21%, come indicato nelle citate Proiezioni Tariffarie allegate al presente atto;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs n. n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;


**ESPRIME**

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Peschiera Borromeo 01/07/2020

**Il Collegio dei Revisori**

Dott. Bonardi Walter Presidente



Dott. Bugò Marco, componente



Dott. Quinto Daniele, componente

